



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Nel procedimento n.86/2024

Il Giudice

Letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, visti gli artt. 66 e 67 ss. CCII, preliminarmente valutata, nei limiti della cognizione possibile sulla base delle sole allegazioni unilaterali di parte l'apparente insussistenza di ragioni d'inammissibilità *prima facie* della domanda, ferma la necessità di compiuta verifica in sede di compiuta delibazione finalizzata all'omologa, preso atto che il "piano" si struttura in sostanziale destinazione di una quota di reddito inferiore al "quinto" pignorabile per il soddisfacimento del monte creditorio, accresciuto degli oneri prededucibili conseguenti alla proposizione della domanda, nonché dell'alienazione di alcuni reliquati immobiliari, salvaguardando così il cespite di maggior valore (la casa), nonché un'autovettura (assunta, secondo una prassi oramai invalsa nell'articolazione delle proposte di ristrutturazione/liquidazione controllata, come di alcun valore commerciale ma, nondimeno, di concreta utilità per il proprietario che continua ad usarla); osservato, con riguardo all'istanza di concessione di misure protettive sul patrimonio, che essa, di là della sua generica formulazione, non pare condebile, posto che il piano proposto si risolve, al postutto, in una sorta di liquidazione parziale del patrimonio, a sostanziale beneficio dei debitori e senza alcuna utilità aggiuntiva o finanza esterna il cui apporto possa essere pregiudicato da iniziative esecutive medio tempore poste in essere dai creditori, talché queste ultime – ove mai proposte – sarebbero comunque improseguibili in sede di liquidazione controllata;

pqm

ordina la pubblicazione della proposta e del piano di cui in premessa sull'apposita sezione web del sito del Tribunale;
dispone che il ricorrente comunichi a mezzo pec a tutti i creditori il ricorso e relativi allegati nonché il presente decreto entro il 26.4.2024;
assegna ai creditori termine sino al 15.5.2024 per il deposito di eventuali osservazioni o contestazioni;



assegna altresì al ricorrente termine sino al 6.5.2024 per il deposito di memoria attestante il buon fine di tutte le comunicazioni ai creditori;
assegna termine all'OCC sino al 27.5.2024 per il deposito di relazione finale di cui all'art. 70, co. 6° CCII;
fissa udienza cartolare, senza comparizione delle parti e/o dei difensori, per il giorno 12.6.2024 per la discussione in ordine all'eventuale omologa del piano proposto;
assegna, pertanto, termine a tutte le parti costituite e all'OCC sino al 7.6.2024 per il deposito di brevi note a valere quali deduzioni a verbale.
Si comunichi.

Bergamo, 26/03/2024

Il Giudice

dott. Bruno Conca

